

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

N. 5/2025



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile – Procedure Concorsuali

così composto:

dott.ssa Michela Grillo	presidente,
dott.ssa Sara Lanzetta	giudice,
dott. Lorenzo Sandulli	giudice relatore,

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 26/2025,

promosso dalla ricorrente società LABOR B S.P.A. (C.F. 06146711004, già Compagnia dei Salari S.r.l.) in persona del l.r.p.t.,

per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della società resistente SANTORO CONSULTING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02265740601) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Piedimonte San Germano (Fr), piazza Municipio n. 6;

esaminati gli atti, ed udita la relazione del giudice relatore;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.05.2025, tenutasi davanti al giudice relatore;

letto il ricorso, con il quale, a prescindere dalle specifiche disposizioni codicistiche citate (tra cui pure, correttamente, l'art. 268 ccii), è stata incontrovertibilmente chiesta l'apertura della liquidazione controllata della resistente;

verificata la rituale instaurazione del contraddittorio;

letta la memoria difensiva depositata dalla società resistente che ha insistito per la declaratoria di inammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 co. 2 ccii avendo la società resistente la sede legale nel circondario di questo Tribunale;



dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

considerato che la società ricorrente ha fornito evidenza della propria legittimazione ad agire, avendo dimostrato di vantare un credito nei confronti della resistente di euro 88.380,77, portato da titoli di formazione giudiziale in danno della resistente, come di seguito specificato: decreto ingiuntivo n. 179/2010, depositato in data 18/03/2010, con il quale il Tribunale di Cassino ha condannato la resistente a corrispondere la somma di euro 28.048,80 oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, oltre spese e competenze legali, confermato dalla sentenza n. 275/2019 resa nel giudizio di opposizione rgc n. 1529/2010, ulteriormente confermata a seguito di giudizio di gravame dalla Corte di Appello di Roma nel giudizio rgc n. 2339/2019 con sentenza n. 2550/2024; nonché sentenza n. 15178/2021 di rigetto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 c.p.c. resa dal Tribunale di Roma nel giudizio rgc n. 40424/2019;

considerato, altresì, che dalla documentazione prodotta dalla società resistente, risulta il possesso congiunto in capo alla resistente stessa dei tre requisiti che definiscono l'impresa minore ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera d) c.c.i.i.; più precisamente, dall'esame dei bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023, 2024, emerge che l'attivo patrimoniale ha raggiunto quale cifra più alta la somma di euro 7.538,00, (anno 2023) e che alla fine del 2024 è ulteriormente diminuito ad euro 5.164,00, grandemente inferiore rispetto alla soglia di euro 300.000,00; mentre il patrimonio netto al 31.12.2024 viene determinato nella somma di euro 174.597,00, maggiore rispetto all'anno 2023 e 2022 pari ad euro 124.586,00; quanto ai debiti si osserva che il loro ammontare complessivo nel periodo di riferimento è inferiore ad euro 500.000,00, pari ad euro 168.761,00 nell'anno 2024, somma aumentata rispetto alla voce riportata nei due precedenti bilanci pari ad euro 124.568,00;

rilevato che la qualificazione della società resistente come impresa minore consente di ritenere la stessa assoggettabile alla procedura della liquidazione controllata, da applicarsi oltre che al consumatore, al professionista, all'imprenditore agricolo e alle start-up innovative, anche alle imprese minori, le quali diversamente non potrebbero essere assoggettate a procedure concorsuali;

ritenuto che nemmeno vale ad escludere l'apertura della liquidazione controllata la circostanza, pure dedotta dalla resistente, di essere già posta in liquidazione volontaria dall'anno 2020. Nessuna norma dispone espressamente che la liquidazione controllata non si possa aprire in pendenza di liquidazione volontaria, essendo innegabile l'interesse del creditore, legittimato attivamente, a chiedere presso il Tribunale territorialmente competente l'apertura della liquidazione controllata che, sotto il controllo dell'organo giudiziario e del liquidatore nominato, possa meglio garantire il recupero del proprio credito;

ritenuta parimenti infondata la circostanza, pure invocata dalla resistente, circa la presenza di un controcredito vantato nei confronti della ricorrente, essendo questo carente dei requisiti fondamentali della certezza e della liquidità, benché sia pendente ricorso per



Cassazione; ciò, diversamente dal credito posto alla base della domanda spiegata dalla ricorrente, portato da titoli giudiziali resi in primo grado e confermati in appello;

rilevato, quanto allo stato di insolvenza, che quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice circa la sussistenza dello stato di insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. civ., n. 21834/2009). Dal confronto dei dati riportati nelle scritture contabili della società resistente, la situazione di insolvenza emerge chiaramente considerando che a fronte di un attivo patrimoniale per l'anno 2024 di euro 5.164,00 è stato annotato un totale debiti di euro 168.761,00;

tutto ciò premesso verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 ccii per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 ccii, letto in combinato disposto con quanto previsto dall' art. 216 ccii;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

dichiara aperta la liquidazione controllata della società resistente SANTORO CONSULTING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02265740601) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Piedimonte San Germano (Fr), piazza del Municipio n. 6;

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. Lorenzo Sandulli,

NOMINA

Liquidatore la Dott.ssa Laura Palombo, con studio in Cassino (Fr), pec laurapalombo@sicurezzapostale.it ;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo Tribunale;

ASSEGNA



ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 ccii;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 cc; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268 co. 4 ccii, come di seguito indicati: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 cpc; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 cc; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge; che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 ccii in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 ccii in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

il debitore che ai sensi dell'art. 282 ccii l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 ccii e in assenza delle condizioni ostantive di cui all'art. 280 ccii sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270 co. 3 ccii;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 ccii;



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall' art. 273 ccii;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270 co. 6 ccii;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni: di cui all'art. 280 e 282 co. 2 ccii ai fini dell'esdebitazione;

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente



rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 ccii;

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Cassino, il 3.6.2025

Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli

Il presidente, dott.ssa Michela Grillo

